

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 722-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE CASSIANI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1972

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa a Roma il 4 agosto 1967, con Scambio di Note relativo all'integrazione dell'articolo 23 della Convenzione medesima, effettuato a Roma il 7 maggio-19 giugno 1971

Comunicata alla Presidenza il 7 maggio 1973

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione di cui si chiede la ratifica contiene clausole che hanno il fine di eliminare ovvero di attenuare l'ostacolo economico della doppia imposizione internazionale e di non incorrere nelle indebite immunità fiscali riferite ai contribuenti dei due Paesi.

Il principio che regola la presente Convenzione è lo stesso che ha regolato altre convenzioni del genere, come quelle fra l'Italia e il Giappone, conclusa a Tokyo il 20 marzo 1969, fra l'Italia e il Belgio, conclusa a Bruxelles il 19 ottobre 1970, fra l'Italia e la Tunisia conclusa a Tunisi il 20 novembre 1969.

La Convenzione stipulata tiene presenti le linee fondamentali dello schema predisposto dal Comitato fiscale OCSE.

La relazione che accompagna il disegno di legge analizza gli aspetti tecnici della Convenzione, mentre il parere favorevole della 6^a Commissione del Senato esonera dall'approfondirne le norme di natura finanziaria e fiscale.

La validità del provvedimento è evidente.

Se ne chiede perciò la ratifica da parte del Senato della Repubblica.

CASSIANI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa a Roma il 4 agosto 1967, con Scambio di Note relativo alla integrazione dell'articolo 23 della Convenzione medesima, effettuato a Roma il 7 maggio-19 giugno 1971.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed allo Scambio di Note di cui al precedente articolo a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 28 della Convenzione stessa.